


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO - ROMA**

*Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n.264 del 24/01/2013 nel giudizio R.G. 9296/12, di ricorso avente ad oggetto procedure per la riassegnazione delle frequenze per uso radiotelevisivo alle emittenti locali nella Regione Campania ai sensi della delibera AGCOM n. 265/12/CONS.*


Antenna 3 S.coop.r.l., con sede ad Anagni (SA), Via Cupa Mastrogennaro 12, c.f. e P.IVA 03686030655, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Domenico Siciliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via A. Gramsci 14, fax n. 06 32 14 800 e indirizzo P.E.C. [domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org](mailto:domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org), ha promosso ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, e nei confronti di Tele Alternativa Srl – TelePrima, con sede a Casagiove (CE), Via Casagiove – Casapulla n. 2, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà, della determina del Direttore Generale della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, pubblicata in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 – 5° serie speciale recante bando per la procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS nella Regione Campania e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, incluse le risposte ai quesiti formulate dal Ministero e pubblicate sul sito Internet del Ministero il 27/9/12; con successivi motivi



aggiunti di ricorso ha impugnato altresì – sempre pervia sospensione dell’efficacia – la nota DGSCER prot. 95627 del 13/12/12 con la quale l’Amministrazione ha comunicato *“a codesta Società, per la rete indicata in oggetto, che nella graduatoria predisposta ai sensi dell’art. 3 del bando ... non si è classificata in posizione utile ai fini dell’assegnazione di una frequenza in tecnica digitale. Ciò premesso, gli eventuali impianti localizzati nel territorio dell’area tecnica corrispondente al territorio della Regione Campania dovranno essere tempestivamente dismessi secondo il calendario indicato nel Master Plan che verrà inviato in tempo utile”*; della graduatoria per la riassegnazione delle frequenze alle emittenti locali per la Regione Campania pubblicata sul sito Internet del Ministero il 13/12/12 e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusi gli eventuali e ignoti provvedimenti di rilascio dei diritti d’uso definitivi delle frequenze radiotelevisive agli operatori di rete locale nella Regione Campania; nonché per il risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi: (1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 D.Lgs. 177/05, degli artt. 13 e 14 D.Lgs. 259/03, dell’art. 19, co. 3, delibere AGCOM 353/11/CONS e 265/12/CONS. Violazione dei principi di pluralismo, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (artt. 3, 21 e 97 Cost.). Eccesso di potere per sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, errore sui presupposti, disparità di trattamento, difetto di motivazione. (2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 e ss. legge 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 27 e ss. D.Lgs. 259/03. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, difetto di istruttoria e/o istruttoria



apparente, manifesta ingiustizia, violazione dei principi in materia di partecipazione. (3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 D.Lgs. 177/05, degli artt. 14, 27 e 29 D.Lgs. 259/03, della delibera AGCOM 265/12/CONS, dell'art. 1 legge 241/90. Violazione dei Principi di eguaglianza, pluralismo, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (artt. 3, 21 e 97 Cost.). Eccesso di potere per sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, illogicità e perplessità manifeste, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, disparità di trattamento, difetto di motivazione. Violazione dei principi del giusto procedimento e di proporzionalità dell'azione amministrativa. (4) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 13-*bis*, legge 220/10 per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. (5) Violazione degli artt. 34 e ss e 56 e ss. TFUE e direttiva 2002/77/CE. Conseguente disapplicazione dell'art. 1, co. 13-*bis*, legge 220/10 e dei provvedimenti impugnati e, comunque, illegittimità derivata di essi. I primi motivi aggiunti di ricorso sono fondati sui seguenti motivi. (1) Invalidità derivata dei provvedimenti impugnati da quella dei provvedimenti ad essi presupposti e impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio. (2) Nullità o, in subordine, annullabilità per incompetenza del sottoscrittore della nota impugnata. Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 177/05, del D.M.S.E. 7/5/09. Eccesso di potere per sviamento, errore di fatto e di diritto. (3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 10-*bis* legge 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, contraddittorietà con precedenti provvedimenti. (4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10 legge 241/90. Violazione e



falsa applicazione dell'art. 3, co. 3, della determina del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero, in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 – 5° serie speciale. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o apparenza della motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, perplessità e manifesta ingiustizia, contraddittorietà con precedenti provvedimenti. (5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost., degli artt. 1 e 3 legge 241/90, dell'art. 3, co. 3, della determina del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 – 5° serie speciale recante bando per la procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS nella Regione Campania, delle delibere AGCOM 265/12/CONS e 181/09/CONS e succ. mm. e ii. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o apparenza della motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, discriminatorietà, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, perplessità e manifesta ingiustizia. Con ordinanza 264/13 il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami. Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti locali nella Regione Campania.

avv. Domenico Siciliano

TS13ABA2195 (A pagamento).

